

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 917

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, GUARRA, ZANFAGNA, SOSPIRI,
ABBATANGELO**

Presentata il 12 novembre 1979

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, dispone che un iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri nel caso in cui goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e « continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura del 50 per cento ».

Ma, né l'articolo 1, né il resto della legge determina in alcun modo il momento dal quale decorre l'obbli-

go del versamento ridotto del contributo.

La questione è stata già sollevata da alcuni interessati chiedendo delucidazioni e precisazioni al Consiglio nazionale dei geometri che, di fronte alla indeterminatezza della norma in esame, non ha potuto far altro che invocare, dal legislatore, una interpretazione autentica dalla norma.

Considerata la necessità di risolvere definitivamente questo problema, abbiamo ritenuto di doverlo sottoporre all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La riduzione del 50 per cento del contributo a carico del pensionato che continua a svolgere l'attività professionale, di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, decorre dalla data del pensionamento.